

COMMITTENTE

COMUNE DI CASTENASO

piazza Raffaele Bassi n° 1 - 40055 - Castenaso - BO
RUP: Ing. Fabrizio Ruscelloni

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. **Maurizio Masi**

ARKLAB studio di architettura
via Emilia n° 1 - 40026 Imola - Bo
tel. 0542 22717 - fax 0542 22717
e-mail: info@arklab.it

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

Ing. **Marco Soglia**

via G. Pascoli n° 2/A - 40050 Dozza -BO
tel. 347 0158141
e-mail: soglia@studiosoglia.com

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

P.Ind **Andrea Montuschi**

Studio associato ENERGIA
via Marconi n° 30/3 - 48018 Faenza - Ra
tel. 0546 668163 - fax 0546 686301
e-mail: energia@energia.ra.it

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
e SPECIALI

P.Ind **Giuliano Rambelli**

Studio associato ENERGIA
via Marconi n° 30/3 - 48018 Faenza - Ra
tel. 0546 668163 - fax 0546 686301
e-mail: energia@energia.ra.it

PROGETTO
ACUSTICA EDILE e AMBIENTALE

Ing. **Daniele Tassinari**

Studio associato ENERGIA
via Marconi n° 30/3 - 48018 Faenza - Ra
tel. 0546 668163 - fax 0546 686301
e-mail: energia@energia.ra.it

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
in FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. **Franco Gaddoni**

ARKLAB studio di architettura
via Emilia n° 1 - 40026 Imola - Bo
tel. 0542 22717 - fax 0542 22717
e-mail: info@arklab.it

COLLABORATORI AL PROGETTO

Dott. Gabriele Brancaleoni
Dott.sa Alice Salieri
Arch. Maria Giulia Bellosi
Dott.sa Carla Lamego - Ecosistema srl

PROGETTO ESECUTIVO



DOCUMENTO GENERALE Capitolato speciale d'appalto - parte normativa

Rev.	Data	Oggetto:	Nome File:
00	29/03/2019	Consegna progetto esecutivo	DG05 - Capitolato parte normativa.doc
01	02/05/2019	Consegna post 1^ validazione	DG05 - Capitolato parte normativa REV PV.doc
02			
03			

COMUNE DI CASTENASO
Piazza Raffaele Bassi n° 1 - 40055 - Castenaso - Bo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GOZZADINI"

DG05

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE NORMATIVA
LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GOZZADINI"

	PARTE I – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO		
Art. 01	OGGETTO DELL'APPALTO	pag	3
Art. 02	AMMONTARE DELL'APPALTO	pag	8
Art. 03	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO / EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	pag	8
Art. 04	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBBAPPALTABILI	pag	9
	PARTE II – NORME GENERALI		
Art. 05	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	pag	10
Art. 06	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	pag	10
Art. 07	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	pag	11
Art. 08	DOMICILIO – COMUNICAZIONI – NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE	pag	11
Art. 09	RISERVATEZZA	pag	12
Art. 10	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	pag	12
Art. 11	VALUTA	pag	12
Art. 12	LINGUA	pag	12
Art. 13	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	pag	12
Art. 14	PERSONALE DELL'IMPRESA	pag	13
Art. 15	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag	13
Art. 16	ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE	pag	14
	PARTE III – DURATA DEI LAVORI		
Art. 17	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	pag	14
Art. 18	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag	15
Art. 19	SOSPENSIONI E PROROGHE	pag	16
Art. 20	PENALI IN CASO DI RITARDO	pag	17
Art. 21	PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI E ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	pag	17
Art. 22	INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	pag	19
	PARTE IV – PAGAMENTI		
Art. 23	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag	19
Art. 24	ANTICIPAZIONE	pag	20
Art. 25	PAGAMENTI IN ACCONTO	pag	20
Art. 26	PAGAMENTI A SALDO	pag	21
Art. 27	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	pag	22
Art. 28	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	pag	22
Art. 29	PREMIO DI ACCELERAZIONE	pag	22
Art. 30	DANNI DI FORZA MAGGIORE	pag	22
	PARTE V – GARANZIE		
Art. 31	GARANZIA DEFINITIVA	pag	23
Art. 32	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	pag	23
Art. 33	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE	pag	23
	PARTE VI – MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE		
Art. 34	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	pag	25

Art. 35	VARIAZIONE DEI LAVORI	pag	25
Art. 36	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	pag	26
Art. 37	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	pag	26
Art. 38	LAVORI A CORPO	pag	26
Art. 39	LAVORI A MISURA	pag	27
Art. 40	LAVORI IN ECONOMICA	pag	27
Art. 41	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	pag	27
	PARTE VII – SICUREZZA		
Art. 42	NORME DI SICUREZZA GENERALI	pag	27
Art. 43	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	pag	28
Art. 44	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	pag	28
Art. 45	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	pag	28
Art. 46	RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SANZIONI	pag	29
Art. 47	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	pag	30
	PARTE VIII – SUBAPPALTO		
Art. 48	SUBAPPALTO	pag	31
Art. 49	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	pag	31
	PARTE IX – VICENDE CONTRATTUALI		
Art. 50	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag	31
Art. 51	RECESSO	pag	32
Art. 52	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	pag	32
Art. 53	CONTROVERSIE	pag	32
Art. 54	RISERVE E RECLAMI	pag	33
	PARTE X – ULTIMAZIONE LAVORI		
Art. 55	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	pag	33
Art. 56	TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	pag	33
Art. 57	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	pag	34
	PARTE XI – ONERI ED OBBLIGHI		
Art. 58	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag	34
Art. 59	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	pag	49
Art. 60	DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL'ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI	pag	50
Art. 61	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	pag	50

PARTE I – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di nuova costruzione di una **Scuola Secondaria di Primo Grado** con palestra, mensa, sala polivalente e unità didattica amministrativa, da realizzarsi a corpo su progetto esecutivo, a Castenaso in via dello sport di fronte a via Amendola e via delle Olimpiadi.
2. Le opere saranno finanziate con fondi propri, con un finanziamento a fondo perduto del MIUR per un importo di € 5.000.000,00 (DM21/12/2017 in GU del 20/02/2018) e con la permuta di un terreno con relativi edifici su di esso costruiti, attualmente adibiti ad uso scuola secondaria di primo grado, posto in via Marconi 3/2 distinto in catasto nel Foglio 22, mappali 426 e 1035 di superficie fondiaria indicativa pari a 9.658,00 mq.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.
6. Le opere da realizzare si rilevano più specificatamente dagli elaborati di progetto e possono sinteticamente riassumersi come di seguito indicato

AREA ESTERNA

Caratteristiche generali

La nuova Scuola Secondaria di Primo Grado sorgerà su un lotto di circa 10.250 mq, chiusa nel perimetro da recinzioni e fronti dei fabbricati, e accessibile attraverso gli ingressi previsti per l'area didattica, l'area amministrativa, la sala polivalente e la palestra. Sul confine est, in adiacenza con l'esistente complesso sportivo di atletica, sarà realizzata una strada di servizio (non facente parte dell'appalto) da cui si potrà accedere direttamente ai locali tecnici e ai locali di servizio della mensa. L'edificio sarà realizzato su due piani con una superficie calpestabile complessiva di circa 6.860 mq, una superficie coperta di circa 5.050 mq ed un'altezza complessiva di circa 10,00 mt.

Attualmente l'area individuata per la costruzione della nuova scuola è un'area agricola. Nell'area non sono presenti manufatti e pertanto non sono necessarie opere di demolizione se non quelle necessarie per la costruzione dell'edificio (fondazioni, muri di sostegno, sottofondi, ecc..)

Il primo livello (piano terra) avrà una quota "zero" variabile e questa risulterà indicativamente più alta rispetto al piano di campagna di un valore compreso tra 30 e 140 cm circa

Sottoservizi/fognature

La nuova costruzione sarà dotata di nuovi impianti (descritti nelle relazioni specialistiche) e di un adeguato impianto di smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami. La raccolta delle acque meteoriche si divide in caditoie, canali grigliati e pluviali. Tutte le raccolte saranno coinvolgate in un sistema di tubazioni e pozzetti, di adeguate dimensioni. Il sistema di raccolta dei liquami prevede la separazione delle acque saponose dalle acque reflue dei

servizi igienici. Le acque saponose saranno raccolte in pozzetti degrassatori e le acque dei water in fosse Imhof. Successivamente alla prima depurazione, entrambe saranno convogliate in un'unica tubazione in pvc. I due sistemi, acque meteoriche e acque reflue, saranno tenuti distinti e separati fino ai ricettori principali. Prima dell'immissione nei ricettori principali le fognature transiteranno da pozzetti di ispezione distinti. La realizzazione del sistema fognario riguarda solo ed esclusivamente la rete di scarico e scolo dell'edificio e delle aree esterne pertinenti ad esso e il collegamento ai ricettori principali, questi ultimi non oggetto del presente appalto.

L'impianto sarà realizzato secondo le caratteristiche indicate nella relazione specialistica e nella documentazione allegata, nel rispetto delle norme tecniche di buona esecuzione e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, si dovranno inoltre rispettare tutte le leggi vigenti, anche se non espressamente menzionate.

EDIFICI

Organizzazione

Il progetto si articola per aggregazione di aree distinte per funzionalità formative ed educative, ed è organizzato con spazi che permettono di attivare un sistema didattico differente da quello tradizionale, la "scuola 3.0", in cui strategie, strutture e collocazioni, permettono di applicare nuove modalità di apprendimento.

Per facilità di comprensione degli elaborati, di tutti i documenti facenti parte il progetto esecutivo e dell'organizzazione interna dei locali, l'edificio è stato suddiviso nei seguenti "blocchi funzionali":

- Blocco A: porzione di fabbricato lineare (direzione indicativa nord – sud), contenente 17 aule didattiche, l'archivio e la mensa.
- Blocco B: Hall/atrio d'ingresso
- Blocco C: contenente gli uffici della direzione didattica, gli spazi per il personale di servizio, la biblioteca/aula polifunzionale e i laboratori
- Blocco D: Contenente 8 aule e la sala docenti
- Blocco E: palestra con spogliatoi e depositi

Strutture

La scelta della migliore tipologia costruttiva impiegabile nello sviluppo di un progetto, rappresenta un tema di fondamentale importanza. La struttura impiegata deve essere adatta a garantire la sicurezza nei confronti delle azioni agenti e deve presentare caratteristiche tali da consentire un connubio tra esigenze architettoniche, impiantistiche e di funzionalità. A tal fine, in questo caso si è scelto di utilizzare tipologie strutturali differenti, ritenute le più idonee caso per caso in funzione alla morfologia e all'uso previsto. I sistemi costruttivi individuati sono di tre tipi:

- I tre corpi principali (A, C, D) in cui sono collocate principalmente le aule e i laboratori, sono realizzati con sistema misto in conglomerato cementizio armato e legno. Fondazione con platea in c.a., struttura portante in c.a armato (sia del primo ordine che del secondo), tamponamenti del primo piano fuori terra in blocchi di laterizio e tamponamenti del secondo piano realizzato con sistema costruttivo ligneo, solaio del

primo piano in laterocemento e copertura in legno (XLAM). Ad entrambi i piani, all'interno del tamponamento principale sarà collocato in opera una contro-parete in cartongesso costituita da profili in alluminio e doppia lastra di rivestimento di cui quella interna ad alta densità

- Il corpo di fabbrica B, Hall di ingresso/atrio, sarà realizzato con elementi verticali puntiformi (pilastri) in acciaio e copertura in travi di legno lamellare con interposti pannelli strutturali in legno, tavolato in OSB e isolamento in lana di roccia e tamponamenti laterali in alluminio e vetro.
- Il corpo di fabbrica E, palestra e servizi ad essa connessa, sarà realizzato con un sistema misto. Fondazione con platea in c.a., strutture portanti verticali in c.a., solai intermedi in laterocemento e copertura in travi di legno lamellare con interposti pannelli strutturali in legno, tavolato in OSB e isolamento in lana di roccia. I tamponamenti saranno in laterizio con all'interno contro parete in cartongesso costituita da profili in alluminio e doppia lastra, di cui quella interna ad alta densità

finiture esterne

Le pareti perimetrali esterne sono differenti a seconda dei vari corpi di fabbrica:

- i corpi di fabbrica A, C, D hanno tamponamenti al piano terra in laterizio e al primo piano in legno, con sul lato esterno un rivestimento in HPL. Mentre all'interno, ad entrambi i piani si prevede di collocare in opera una contro parete in cartongesso costituita da profili in alluminio e doppia lastra interna.
- Il corpo di fabbrica B si differenzia dagli altri in quanto le chiusure verticali sono realizzate con sistema di vetrate strutturali, con profili in alluminio a taglio termico
- Il corpo di fabbrica E ha tamponamenti a tutti i livelli in laterizio, con al primo livello un rivestimento esterno in HPL e al piano terra un rivestimento alternato in HPL e "cappotto". All'interno, a tutti i piani, una contro parete in cartongesso costituita da profili in alluminio e doppia lastra interna.

Serramenti

Gli infissi esterni (finestre, porte-finestra, porte e vetrate) sono costruiti con l'impiego di profilati estrusi in lega primaria di alluminio, a taglio termico, realizzati secondo il principio delle 3 camere e conformi alle direttive tecniche e alle norme UNI specifiche per quanto a trattamenti superficiali, isolamento termico, drenaggio e ventilazione.

I tamponamenti trasparenti sono in generale costituiti da vetri a singola camera isolante con doppio vetro su entrambi i lati con interposta pellicola in pvb del tipo acustico e/o di sicurezza e differenti trattamenti superficiali atti a specializzare le prestazioni dei serramenti nei confronti dell'energia solare (abbagliamento e sovra-riscaldamento).

Per l'ingresso principale della scuola è prevista una porta scorrevole automatica, dotata di vetri antinfortunistici e di dispositivo antipanico a sfondamento totale.

Finiture interne

Tutti gli ambienti saranno pavimentati con piastrelle in gres, quelle della zona uffici installate su pavimento galleggiante, mentre le altre direttamente incollate al sottofondo. Le aree "umide" saranno realizzate con gres con un adeguato livello antiscivolo (R11). La pavimentazione della palestra sarà realizzata in PVC. I rivestimenti dei bagni e degli spogliatoi saranno anch'essi realizzati in gres. Sull'esterno dell'edificio, i marciapiedi, la

scalinata di ingresso e le aree pavimentate saranno realizzate in cemento architettonico, gres e pietra bocciardata.

Tutti gli ambienti, ad esclusione dei depositi e della palestra saranno caratterizzati da controsoffitti, di diversa natura e misura: lastre in cartongesso stuccate, cartongesso fonoassorbente, moduli 60x60cm in cartongesso fonoassorbente, ecc.

Le porte interne saranno con finitura su entrambi i lati in melaminico.

Le partizioni verticali interne, quando non coincidenti con elementi strutturali in c.a., sono in massima parte realizzate in cartongesso e la parete tipica è costituita da una orditura di profilati in acciaio zincato di larghezza cm.10, tamponati sui due lati con una doppia lastra di cartongesso (di cui quella esterna ad alta densità) e con interposto isolante in lana minerale, per uno spessore complessivo di circa cm.15. In corrispondenza delle strutture (pilasti e setti in c.a.) è prevista la realizzazione di placcature con contropareti in cartongesso, sempre con la doppia lastra e la lastra ad alta resistenza posta sul lato in vista. Sempre in cartongesso saranno realizzati tutti i cavedi per le aspirazioni e le canne previste nel progetto.

Inoltre, dove richiesto, le pareti dovranno essere certificate REI nella classe prescritta.

Tutte le altre pareti dei bagni, pareti di separazione dei wc, saranno realizzati con un sistema prefabbricato, per bagni e spogliatoi, con struttura in alluminio e pannelli in HPL.

Le pareti della zona uffici sono realizzate con un sistema di interparete mobile.

Gli armadi, con finitura in melaminico, costituiranno elemento di separazione tra gli uffici, mentre la parete di divisione tra uffici e corridoio e le pareti che definiscono la sala riunioni, saranno con struttura in alluminio e pannello di chiusura in vetro, così come le porte.

Il sistema di interparete dovrà garantire un abbattimento acustico pari a almeno a 50 dB.

Impianti elettrici/speciali

Tutti gli ambienti saranno dotati di impianto di illuminazione di artificiale, di emergenza ed ordinario, calcolato secondo il rispetto dei parametri di illuminamento previsti dalle normative. L'impianto di illuminazione ordinaria è stato progettato con apparecchi di illuminazione del tipo a LED con alimentatore dimmerabile, equipaggiati con sensore di luminosità e presenza. Il sensore gestirà i livelli di illuminazione interna in relazione all'apporto di illuminazione naturale proveniente dall'esterno e regolerà l'intensità luminosa automaticamente.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione elettrica tricentrico, ogni punto sarà costituito da un quadro generale in posizione baricentrica per l'area da servire, alimentato direttamente dal punto di fornitura in bassa tensione trifase situato all'esterno della scuola. Dal quadro generale partiranno le linee di alimentazione delle singole utenze: circuiti luce (ridondanti per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o malfunzionamenti), circuiti prese e circuiti di alimentazione degli utilizzatori finali, quali: porte automatiche, ascensore, impianti speciali, unità a pompa di calore, termoventilanti, ecc... Nel progetto è prevista anche la costruzione della cabina elettrica di allaccio e trasformazione da media a bassa tensione.

Il complesso sarà dotato di un impianto fotovoltaico, collocato sul tetto della palestra, con valore complessivo di kilowatt di picco (kWp) pari a 121,830 kWp.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di impianti speciali a completamento e servizio dell'intero complesso, quali: dati/telefonia, con punti prese in ogni aula, ufficio, sala polivalente; diffusione sonora, di emergenza (conforme alla normativa EVAC), di comunicazioni e per musica di ambiente; video-citofonia, con dispositivi collocati negli

accessi esterni (cancelli) e nei punti di presidio interni (bidelleria/uffici); chiamata/campanelle, programmabili in funzione degli orari.

Impianti idro/termo/sanitari

Sistema di produzione dell'energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione interna sarà realizzato tramite pompe di calore con sonde geotermiche e impianto fotovoltaico.

Il complesso sarà interamente dotato di impianto di climatizzazione, differente per tipologia a seconda delle aree e degli utilizzi, e di un sistema di trattamento della qualità dell'aria. Nello specifico il sistema può essere articolato in:

AULE - sistema di emissione a pannelli radianti a soffitto per i locali dove è prevista maggiormente la presenza degli allievi (aule, laboratori). In particolare sarà possibile garantire assenza di rumori, di particolari movimenti d'aria e di polvere, di confort fisico (scambio termico tra corpo ed ambiente) e una elevata integrazione con il layout funzionale degli ambienti stessi.

Il sistema radiante a soffitto sarà utilizzato anche come sistema di raffrescamento nelle stagioni calde.

HALL / ATRIO INGRESSO - sistema di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento e impianto per la ventilazione e il raffrescamento/ricambio dell'aria con immissione dall'alto e estrazione dell'aria dal basso nella zona dei servizi della mensa

MENSA - sistema di riscaldamento e raffrescamento del locale a tutt'aria con recuperatore termodinamico. Emissione dell'aria climatizzata dall'alto, condotto lineare in fregio alle vetrate sul lato est e ripresa dell'aria dall'ambiente collocata a ridosso della scala di emergenza nell'angolo nord/ovest.

UFFICI- sistema di produzione dell'energia primaria tramite pompe di calore aerotermica a volume di refrigerante variabile (VRV) e sistema di emissione unità interne ventilanti a pavimento.

BIBLIOTECA - sistema di riscaldamento e raffrescamento del locale a tutt'aria con recuperatore termodinamico posto in copertura e diffusione ad alta induzione.

PALESTRA - soluzione impiantistica adottata è composta da n. 4 apparecchiature, suddivise in due ROFF TOP ad alta efficienza per il mantenimento delle temperature richieste e due sistema a tutt'aria con recuperatore termodinamico per il ricambio dell'aria, tutte le apparecchiature sono dotate di diffusione ad alta induzione.

SPOGLIATOI - sistema di climatizzazione con unità interne ventilanti (realizzate con protezione "antivandalo"), a monte del sistema è previsto filtrazione, trattamento e condizionamento anti-legionella dell'acqua potabile. Il sistema di trattamento dell'aria avviene tramite UNITA' TRATTAMENTO ARIA con recuperatore termodinamico poste in copertura (una UTA per piano)

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo, IVA esclusa, dei lavori posti a base dell'affidamento è il seguente:

	a) Importo dei lavori soggetto a ribasso	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	TOTALE
A corpo, al netto dell'IVA €	9.457.028,08	88.060,36	9.545.088,44

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla colonna b) non soggetti al ribasso d'asta.

Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO / EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. **Il contratto è stipulato "a corpo"** ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. I prezzi a corpo comprendono tutto quanto necessario a dare l'opera progettata completa e funzionante. Pertanto nella determinazione del prezzo offerto l'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ad esso derivanti considerato che sono a suo carico e comunque compresi nel prezzo a corpo tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi elaborati progettuali per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Le opere formanti oggetto del presente appalto, desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati possono riassumersi come segue:

- Opere edili e affini
 - Strutture in acciaio
 - Strutture in legno
 - Serramenti
 - Facciate continue
 - Impianti elettrici/speciali
 - Impianti meccanico
 - Opere di fognatura
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
 4. L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

5. L'Appaltatore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta e ha l'obbligo di eseguire l'opera secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata. Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolti dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio.

Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 e del D.M. 248/2016 i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

lavorazione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	importo	Categoria prevalente (CP) Categoria scorporabile (CS) SIOS
			(si/no)	(€)	
Opere edili	OG1	V	si	3.936.592,84	CP
Imp idrico-sanitario	OS3	I	si	194.316,77	CS
Opere di finitura	OS6	III bis	no	1.331.651,03	CS
Strutture in acciaio	OS18A	II	si	446.454,15	CS SIOS
Facciate continue	OS18B	III	si	633.258,83	CS SIOS
Imp termici	OS28	III bis	si	1.121.405,15	CS
Imp elettrici	OS30	III bis	si	1.046.117,74	CS SIOS
Strutture legno	OS32	III	si	747.231,57	CS SIOS
Totale lavori				9.457.028,08	
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				88.060,36	
TOTALE				9.545.088,44	

Rispetto all'ammontare complessivo dell'appalto gli oneri della manodopera sono stimati in € 2.617.704,01

PARTE II - NORME GENERALI

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
3. Il Capitolato si uniforma alle norme contenute nelle Linee Guida ed in ogni altro atto formalmente deliberato e/o pubblicato dall'ANAC in attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, se ed in quanto applicabili. In caso di contrasto fra le disposizioni del presente documento e le disposizioni inderogabili della suddetta normativa, prevalgono queste ultime.

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto, parte normativa e parte tecnica, costituirà parte integrante del contratto.
2. Faranno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, benché non materialmente allegati:
 - il Capitolato Generale d'appalto, per le parti non abrogate, approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n. 145;
 - tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo, compresi il Computo Metrico Estimativo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
 - il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Allegato 15 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - Polizza fidejussoria
 - Polizze assicurative
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D.lgs 19/04/2017 n. 56 e il D.L. 18/04/2019 n. 32 (sblocca cantieri)
 - il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
 - il DM 7 marzo 2018, n° 49
 - le Linee Guida ANAC in vigore;
 - tutte le leggi e regolamenti relativi all'assunzione della manodopera, al suo trattamento economico, alla prevenzione degli infortuni, etc. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - tutte le normative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, e che possano interessare l'esecuzione degli stessi, anche se non espressamente riportate;
 - tutte le normative tecniche specifiche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente riportate.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, prima della consegna dei lavori e senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 DOMICILIO – COMUNICAZIONI – NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per iscritto l'ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). A tale indirizzo verranno effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Impresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l'Impresa designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Committente; ogni variazione del Direttore di cantiere deve essere tempestivamente comunicata e accompagnata dal deposito presso l'Ente Committente del nuovo atto di mandato
6. La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare il *Direttore Tecnico di Cantiere* in qualsiasi momento.

Art. 9 RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Stazione appaltante. L'Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici e grafici di progetto.
2. Il Capitolato speciale d'appalto e i documenti tecnici e grafici di progetto sono stati redatti in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 OTTOBRE 2017
3. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi
4. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. requisiti e secondo prestazioni e ai criteri ambientali minimi di cui ai DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 11 VALUTA

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante e dall'Ente Committente, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, sono indicati in Euro.

Art. 12 LINGUA

L'Appaltatore dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

Art. 13 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza,

l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'Impresa ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

Art. 14 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori. L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento ambientale in contrasto con la legge e con le istruzioni impartite.

L'Appaltatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.

Art. 15 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a esso segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il

pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione dell'opera.

Art. 16 ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all'art. 10 ed essere della migliore qualità, essere conformi al DPR 246/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Stazione Appaltante, questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla DL. Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore.

PARTE III – DURATA DEI LAVORI

Art. 17 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more di sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel giorno che sarà fissato dal DL le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'Esecutore, anche se già eseguito a cura della Committente. La

consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via anticipata, stante l'urgenza sottesa alla presente procedura, frazionata, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. In pendenza della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori, in tutto o anche in parte, all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL e contenute nel verbale di consegna. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'appaltatore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a un giorno e non superiore a cinque; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 18 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **725 (settecentoventicinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il suddetto termine è soggetto a miglioria in sede di offerta.
2. E' compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e verifiche funzionali delle opere oggetto dell'appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori.
3. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 19, il termine può essere sospeso, a discrezione della Direzione Lavori, e rimanere sospeso per il tempo stabilito dalla D.L. stessa, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante la data di ultimazione dei lavori.
5. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 19 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà dall'applicazione della penale:
 - il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale invernale;
 - giorni di chiusura del cantiere per ferie;
 - mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'*Impresa* o da difficoltà di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa.
2. Si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il termine stabilito, potrà richiedere per iscritto un periodo di proroga, come stabilito all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, debitamente documentato. La richiesta scritta dovrà essere presentata, prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all'Appaltatore con la relativa applicazione della pena pecuniaria.
4. L'Appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine contrattuale, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori da lui gestiti.
6. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di esecuzione delle opere, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Ente Committente.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile Unico del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
8. La Direzione Lavori ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verrà computata agli effetti del tempo concesso per l'ultimazione. Per tale sospensione l'Appaltatore non avrà diritto a compenso alcuno.

9. Qualora vi siano nel corso dei lavori dei ritrovamenti archeologici non si procederà alla sospensione del cantiere ma solo dell'area ove si verificheranno tali ritrovamenti; tale area sarà recintata in attesa delle indagini necessarie e per le verifiche con la Soprintendenza, ma i lavori procederanno senza interruzioni nelle aree non interessate dai ritrovamenti.

Art. 20 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto, imputabile all'Appaltatore, del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'Appaltatore dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora La stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto con le modalità previste all'articolo 17, comma 4 del presente Capitolato;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 21.
5. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 52, in materia di risoluzione del contratto.
8. Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione Appaltante addebiterà all'Appaltatore le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Stazione Appaltante e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto

Art. 21 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI E ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Deve altresì essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve

essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla notifica della mancata approvazione, dovrà redigere un nuovo programma in base alle direttive impartite dalla Direzione Lavori. Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è invece impegnativo per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili e ogni altra modalità riportata.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui sopra, sarà applicata una penale di Euro 9.545,00 (euro novemilacinquecentoquarantacinque/00)

L'Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente capitolato;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti;
- della contemporaneità con eventuali altri lavori fatti da altra impresa;
- della necessità di allestire l'area di cantiere e di mantenerla in perfetto stato di conservazione, funzionale ed estetica;
- dell'onere per la riduzione della stessa in concomitanza con i periodi di inattività assoluta eventualmente disposti;

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Ente Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante stessa;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 9 Aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In generale l'Appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avrà la facoltà di installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque entro i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Stazione Appaltante, alla protezione ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere.
5. L'Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Art. 22 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

PARTE IV – PAGAMENTI

Art. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
2. L'Appaltatore a tal fine si impegna:
 - a riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) attribuiti ai lavori sulle fatture emesse;
 - a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;

- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG e il codice CUP sulle fatture emesse nei propri confronti;
 - ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
 - qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.
2. Trattandosi di norma a tutela dell'Appaltatore, quest'ultimo ha la facoltà di rinunciare con comunicazione espressa e motivata, inviata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto (ad esempio qualora il vantaggio data dall'anticipazione venga sostanzialmente annullato in relazione ai costi di stipula della fidejussione di garanzia e/o il cronoprogramma preveda tempi molto ristretti per l'esecuzione della quota coperta dall'anticipazione).
3. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. La compensazione dell'anticipazione viene eseguita progressivamente per i primi 5 stati di avanzamento nella seguente misura:
 - 1 ° stato di avanzamento pari al 20 % del valore dell'anticipo
 - 2 ° stato di avanzamento pari al 20 % del valore dell'anticipo
 - 3 ° stato di avanzamento pari al 20 % del valore dell'anticipo
 - 4 ° stato di avanzamento pari al 20 % del valore dell'anticipo
 - 5 ° stato di avanzamento pari al 20 % del valore dell'anticipo
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 25 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono mediante emissione di Certificato di Pagamento, saranno contabilizzati a lavori eseguiti ai sensi degli articoli 38 e 39, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2.
L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà liquidato in numero 6 quote, Stato Finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:
 - 1 ° stato di avanzamento al raggiungimento del 15 % dell'importo contrattuale
 - 2 ° stato di avanzamento al raggiungimento del 30 % dell'importo contrattuale
 - 3 ° stato di avanzamento al raggiungimento del 45 % dell'importo contrattuale
 - 4 ° stato di avanzamento al raggiungimento del 60 % dell'importo contrattuale

5 ° stato di avanzamento al raggiungimento del 75 % dell'importo contrattuale
Stato finale al raggiungimento del 100 % dell'importo contrattuale

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole o del certificato di regolare esecuzione.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'adozione dello Stato di avanzamento di cui al comma 1, e il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il _____" con l'indicazione della data.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Art. 26 PAGAMENTI A SALDO

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata, dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo, entro i 30 giorni successivi alla presentazione di fattura.
4. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa consegna della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo

Art. 27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del Certificato di Pagamento ai sensi dell'articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di Pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del Certificato di Pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 26, comma 3, per causa imputabile all'Ente Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei Certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 PREMIO DI ACCELERAZIONE

La Stazione Appaltante non riconosce all'appaltatore alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

Art. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

PARTE V – GARANZIE

Art. 31 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna in via d'urgenza dei lavori, una garanzia definitiva con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 75 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Emesso il Certificato di collaudo o comunque allo scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la garanzia si intende svincolata ed estinta automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. La garanzia ha copertura dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; la Stazione Appaltante avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. All'importo della cauzione definitiva sono applicabili le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di consorzio ordinario di concorrenti, le riduzioni sono accordate qualora i requisiti richiesti per l'ottenimento delle riduzioni siano posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.

Art. 33 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza

assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, determinati da azioni di terzi o da cause di forza maggiore, salvo quelli derivati da errori di progettazione e insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE VI – MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE

Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016.
2. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con questo stipulato

Art. 35 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Le varianti apportate al progetto da parte della Stazione Appaltante saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
In particolare la Stazione Appaltante può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12 del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti dall'appaltatore e dunque al netto del ribasso offerto in sede di gara, senza l'applicazione di alcuna alea. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dalla Stazione Appaltante. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
3. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e la Stazione Appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

4. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del procedimento può ordinare nel limite previsto dalla legge.
5. Nei casi consentiti dall'art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 36 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 38 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Art. 39 LAVORI A MISURA

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 36 o 37 del presente Capitolato, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Art. 40 LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), per l'eventuale parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 41 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

PARTE VII – SICUREZZA

Art. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di:
 - prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro
 - previdenza per i lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori
 - protezione ambientale
 - igiene del lavoroe in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il presente appalto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. La Stazione Appaltante ha adempiuto agli obblighi previsti, nominando le figure previste da tale normativa. Forma quindi parte integrante del progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione.

Art. 43 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 44 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte della Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il proprio Piano

Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 26 comma 1 lett. b) e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 45, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 46 RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SANZIONI

1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente permanente in cantiere al quale il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione, possa impartire disposizioni, indicazioni e suggerimenti, e che abbia il potere e le capacità di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa citata.
2. La Stazione Appaltante potrà decidere la sospensione dei lavori, l'allontanamento di Imprese o dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere, ovvero la risoluzione del contratto in caso di gravi e ripetute inosservanze della normativa di sicurezza, segnalate dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. L'eventuale risoluzione del contratto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, comporterà l'incameramento da parte della Stazione Appaltante della cauzione definitiva, presentata nei termini e nei modi di cui alla vigente normativa. La Stazione Appaltante si riserva inoltre di richiedere ulteriori e maggiori risarcimenti danni, quando la sospensione dei lavori comporti allo stesso danni superiori all'importo garantito dalla cauzione definitiva.
3. Nella valutazione dei danni, si considereranno tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti o da sostenere dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, con particolare riferimento a:
 - costi amministrativi per la risoluzione del contratto;
 - costi per la rielaborazione del progetto;
 - costi per l'espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento della nuova gara di appalto;
 - costi che dovranno essere sostenuti per il mancato godimento nei termini previsti del bene da realizzare.
4. Il Coordinatore per l'Esecuzione potrà sospendere i lavori o le singole lavorazioni ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. f) del più volte citato decreto quando si verificano condizioni di pericolo grave ed imminente. L'Appaltatore dovrà immediatamente dar corso all'ordine impartito dal Coordinatore. Il Coordinatore potrà impartire l'ordine di sospensione anche solo in modo verbale, ovvero trascrivendolo nel verbale di visita che verrà redatto ad ogni sopralluogo. Le ordinanze di sospensione verranno inviate, a cura del Coordinatore, anche alla Stazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori.
5. Le lavorazioni interrotte potranno riprendere solo a seguito dell'invio, da parte dall'Appaltatore, di una comunicazione scritta al Coordinatore, e per conoscenza alla Stazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, nella quale si dichiara il superamento delle problematiche emerse, e dopo la verifica effettuata personalmente dal Coordinatore.
6. Si precisa inoltre che sospensioni dei lavori decise dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del citato comma 1 lett. f) dell'art. 92 ovvero decise dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma e)

dello stesso articolo, non potranno essere addotte dall'Appaltatore a motivo di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori prevista nel presente Capitolato.

Art. 47 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo decreto.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, su richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore e a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata
5. Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Appaltatore, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
6. L'Appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore Lavori ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti l'a.t.i. e alle consorziate esecutrici dell'attività appaltata.
7. L'Appaltatore si impegna a fornire al Direttore Lavori, entro il primo giorno lavorativo successivo, il modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere, in caso di:
 - a) infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - b) incidente con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore Lavori il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo "Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici" allegato al presente capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante.

PARTE VIII – SUBAPPALTO

Art. 48 SUBAPPALTO

1. Si applica quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; tutte le categorie sono subappaltabili nei limiti consentiti dal suddetto decreto.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente Committente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982.

Art. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

PARTE IX – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 50 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore qualora:
 - a) L'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante;
 - b) L'appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - c) si verifichi quanto indicato all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
 - e) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
 - f) vi sia grave o ripetuta violazione delle norme del PSC O DEL POS (ART. 47)
 - g) si verifichino i casi di cessione del contratto, di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Stazione Appaltante, di concordato preventivo o fallimento dell'Appaltatore o di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
 - h) violazione grave delle disposizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese sub-affidatarie di parte dei lavori.

- i) violazioni agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - j) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente.
 - k) L'eventuale ritardo dell'Appaltatore superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale, avvia la procedura prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1 punto l).
 3. La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Appaltatore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.
 4. In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.
 5. Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Appaltatore.
 6. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 51 RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolate ai sensi dell'art. 109 suddetto.
2. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le opere e ne verificherà la regolarità.

Art. 52 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e del precedente art. 51 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 53 CONTROVERSIE

1. Si applica quanto disposto dall'art. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per tutte le controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
3. In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dei lavori per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 54 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo PEC.

PARTE X – ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Prima dell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali di cui al precedente art. 40, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di ultimazione lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell'Appaltatore, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 20 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Certificato di Collaudo, da effettuarsi entro il termine di cui all'articolo 56.

Art. 56 TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori salvo inadempienze dell'appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. In particolare non si farà luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all'art. 58 comma 1 punto 32 (cd. As Built – "Come costruito"). Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla Stazione appaltante stessa, addebitandone le relative spese all'Appaltatore, aumentato del 17% per spese della Stazione Appaltante.
2. Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo. L'appaltatore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera. Durante le prove l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque il solo ed unico responsabile, sollevando da ogni addebito la Direzione Lavori e il suo personale preposto.
4. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale di consegna provvisoria circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. In caso di presa in consegna provvisoria, questa dovrà essere preceduta da una verifica delle opere eseguite e dall'esecuzione (con oneri a carico dell'Appaltatore) dei collaudi statici previsti dalla legge 1086/71 con esito favorevole.
5. Anche nel caso di presa in consegna anticipata, l'*Impresa* sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero riscontrati durante il successivo collaudo.
6. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
7. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del Certificato di Collaudo.

PARTE XI – ONERI ED OBBLIGHI

Art. 58 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per la sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. Fedele esecuzione del progetto e delle opere impartite

L'Appaltatore deve garantire la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori stesso tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso

all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

2. Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere alla nomina, a propria cura e spesa, del Direttore di cantiere che è responsabile del coordinamento delle attività del cantiere, dei contatti con la Direzione Lavori, della direzione e sorveglianza delle attività di cantiere dei piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi.

Il Direttore di Cantiere deve provvedere:

- a) all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e le modalità esecutive delle opere provvisoriale;
- b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a che lavora e a terzi;
- c) alla disciplina del cantiere;
- d) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;
- e) a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed esteticamente accettabili;
- f) a dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- g) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti della Stazione Appaltante e per essa della Direzione Lavori, compresa la certificazione di conformità che dovrà essere consegnata alla Amministrazione contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce agli enti competenti;
- h) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti della Stazione Appaltante e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge 10/91, compresa la dichiarazione di conformità, ed i libretti d'impianto;
- i) il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;
- j) ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone del tutto sollevata la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- k) dovrà fornire al Direttore dei lavori tutte le certificazioni relativamente al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui ai DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17

3. Formazione cantiere, sistemazione strade ed accessi cantiere

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, recinzione in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l'Appaltatore è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T., Comuni, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Il maggior onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato nei costi generali dell'appalto.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'Appaltatore dovrà procedere a darne immediato avviso mediante lettere protocollata via PEC sia agli Enti proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltretutto, naturalmente, alla Direzione lavori. Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, restando del tutto estranea la Stazione Appaltante e la Direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno carico all'Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari per l'esecuzione delle opere.

4. Segnali luminosi e cartelli di avviso

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

5. Locali per uffici e per le maestranze

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o accettati dalla Direzione lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e nel rispetto del PSC.

6. Cartelli informativi opera da realizzare

la fornitura di almeno n° 02 cartelli di cantiere e la relativa installazione, nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelli, dalle dimensioni minime di 1,5 m x 2,5 m, recanti, impresso a colori indelebili, le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i

necessari aggiornamenti periodici, compresi i riferimenti delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105 - comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'appaltatore una penale di 100,00 (cento) €/giorno, dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

7. Installazione attrezzature

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i calcoli per il dimensionamento e la stabilità di dette attrezzature ed impianti che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente al file di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno essere redatti e firmati da tecnico abilitato iscritto all'Albo. Anche i costi di tali progetti saranno a totale carico dell'Appaltatore.

8. Decoro e Disciplina del cantiere

- L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
- La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi di quanto previsto.
- In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
- L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante

- per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni apprestamento provvisorio.

9. Vigilanza e guardiania

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della stazione Appaltante o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri.

10. Spese utenze di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

11. Servitù

Saranno a carico della Stazione Appaltante tutte le spese relative all'espletamento delle procedure per la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché l'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi, drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che l'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore prima di accedere ai singoli terreni di proprietà privata dovrà produrre alla Direzione Lavori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato dalle rispettive proprietà. L'Appaltatore provvederà alla definizione dell'ammontare dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la proprietà o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprietà interessata dai lavori. L'Appaltatore dovrà entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori l'avvenuta liquidazione del risarcimento dei danni.

12. Smontaggio e pulizia cantiere

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, compreso di pulizia dagli sfridi e dai materiali utilizzati nell'esecuzione all'interno dell'area di intervento, alla fine dell'esecuzione dei lavori operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria realizzabile anche per stralci funzionali. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato. Le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite (comprehensive della detersione a fondo e della disinfezione dei servizi igienici) ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altri soggetti.

In caso di inadempimento la stazione l'Appaltante provvederà direttamente, addebitandone l'importo (più il 17% per spese generali dell'Appaltante) all'Esecutore. Gli importi di tali lavorazioni saranno detratti dalla contabilità finale.

13. Indagini preliminari

l'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell'esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.); l'eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant'altro sia d'ostacolo all'esecuzione dei lavori non modificherà l'importo contrattuale;

14. Analisi, prove di carico e sui materiali, verifiche tecniche

l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, compreso il pagamento di ogni onere, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla Direzione dei Lavori stessa su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

15. Opere cautelative e allontanamento delle acque

l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito;

il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, compreso l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale. In caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta.

16. Ripristino passaggi e riparazione danni aree esterne al cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere cauzionali; il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;

17. Ricevimento e conservazione di materiale

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

18. Fornitura di campioni e realizzazione di Modelli, Conservazione dei campioni

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale d'appalto o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; La Stazione Appaltante e/o la Direzione Lavori potranno richiedere la fornitura di campioni di materiali e la realizzazione di Modelli (anche in scala 1:1), prima del loro approvvigionamento in cantiere o della loro realizzazione, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto, senza che nulla sia dovuto economicamente all'appaltatore. La Direzione Lavori potrà inoltre ordinare all'Appaltatore, la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, in idonei locali messi a disposizione dall'appaltatore a sue spese.

19. Personale per tracciamenti, saggi, controlli, ecc...

Sono a carico dell'Appaltatore la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, saggi, picchettamenti, ecc.. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento, tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

20. Mantenimento materiali installati

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

21. Presenza in cantiere dell'Appaltatore o di suo rappresentante

Fatta salva ogni e qualsiasi diversa o maggiore prescrizione che dovesse essere contenuta nei piani della sicurezza, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto e/o in qualunque ulteriore atto facente parte integrante del contratto d'appalto, e

con esclusione da ogni responsabilità del personale tutto della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori e sorveglianza, l'Appaltatore dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- L'Appaltatore o un suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori
- Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

22. Sviluppo disegni costruttivi

sarà onere dell'Appaltatore sviluppare, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, l'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della Direzione Lavori; senza che ciò possa rappresentare titolo per l'Appaltatore per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell'esecuzione o ultimazione dei lavori;

23. Ordine nell'esecuzione dei lavori

l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento.

24. Identificazione del personale di cantiere

in applicazione dell'art. 36bis/3° comma della Legge n. 248/2006, dell'art. 18 comma 1 lettera u per i lavoratori e art. 21 comma 1 lettera c per i lavoratori autonomi D.Lgs 81/08 e dell'art. 5 L 136/2010, l'Appaltatore deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

25. Autorizzazione all'accesso alla Direzione Lavori e personale preposto alla sorveglianza

Consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche;

26. Proprietà degli automezzi

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

27. Gestione delle materie provenienti dagli scavi

Per i materiali rinvenuti dagli scavi sarà curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o nelle zone di riserva, a seconda delle direttive impartite dalla D.L., impiegando mezzi idonei affinché non vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.

I rifiuti che vengono a crearsi nell'ambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta appaltatrice che ha effettuato l'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai sensi delle disposizioni legislative in materia.

A carico dell'Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per tutti i materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle lavorazioni. L'Appaltatore, deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Il Direttore dei Lavori potrà chiedere all'Appaltatore evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;

Per i materiali scavati, a prescindere dalla loro successiva collocazione in sito e/o al loro trasporto presso discariche autorizzate a ricevere i rifiuti, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore una idonea caratterizzazione dei terreni, eseguita secondo le norme in vigore al momento dello scavo.

28. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

29. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. requisiti e secondo prestazioni e ai criteri ambientali minimi di cui ai DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

30. Riparazione dei danni

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi e a tutte le opere provvisorie, compreso le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la stazione Appaltante da ogni possibile addebito;

31. Fornitura di fotografie

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a dieci per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24;

Inoltre l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

32. Grafici, Disegni, As-Built

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

Fanno parte degli obblighi dell'appaltatore anche la consegna degli AS-BUILT finali al termine delle lavorazioni, i disegni dovranno riguardare tutte le opere eseguite, siano esse impiantistiche edilizie o antincendio, e le eventuali variazioni rispetto al progetto di contratto. La consegna alla Stazione Appaltante degli As-Built, dovrà avvenire prima del collaudo finale delle opere. L'appaltatore dovrà consegnare una copia memorizzata su cd rom in file gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD versione 2007 o superiori, e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l'esecuzione delle opere (cd. As-Built), con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti gli impianti idrici, termici, sanitari, elettrici e speciali, le planimetrie relative all'ubicazione, i dettagli degli impianti stessi e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installati e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008 complete di tutti gli allegati previsti. Gli "As-Built" dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto "costruito";

33. Igiene e sicurezza dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per opere e prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al DLgs. 81/2008, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. La responsabilità in caso di infortuni sarà a totale carico dell'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori e il Responsabile della Sicurezza sollevati da ogni implicazione.

34. Durata giornaliera lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro e dal Regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore resta comunque il responsabile del rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;

35. Disposizioni delle Direzione Lavori

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.

36. Rapporti con la Direzione Lavori

L'Appaltatore è obbligato a:

- dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- consegnare al Direttore dei Lavori la documentazione necessaria per la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di agibilità delle opere.

37. Custodia di opere escluse dall'appalto

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Azienda o della stessa direttamente, nonché la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.

38. Autorizzazione all'accesso di altre imprese

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. L'Appaltatore dovrà quindi collaborare per tali interventi, concordando

con i tecnici preposti le varie fasi ed i relativi tempi di esecuzione, in armonia con quelli da esso programmati, senza che ciò possa costituire motivo per richiedere particolari compensi.

39. Verifiche nel corso dell'esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

40. Rinvenimenti - Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali provenienti da scavi

Considerando che l'area nella quale insiste il cantiere è considerata ad interesse archeologico, tutte le operazioni di scavo saranno assistite da personale specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà eseguire le operazioni di scavo con la massima cura e nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori su indicazione anche degli eventuali archeologi incaricati. Le spese del personale specializzato (archeologi) sono a totale carico della Stazione Appaltante.

Tuttavia, qualora l'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori dovesse scoprire ruderi monumentali o altro, dovrà darne subito notizia al Direttore dei Lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore stesso.

E' a carico dell'Appaltatore l'onere per la custodia ed il deposito in idonei locali di oggetti ritrovati durante l'esecuzione degli scavi.

Per quanto attiene ai materiali provenienti da scavi o demolizioni, restano a disposizione della Stazione Appaltante quelli che – a giudizio della Direzione Lavori – possono essere reimpiegati, nel qual caso l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastare o distribuire nei luoghi indicati dalla Direzione stessa.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l'Impresa è tenuta a darne debito avviso alle autorità competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'Impresa in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla *Direzione Lavori* in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

41. Protezione dell'ambiente

In fase di cantierizzazione l'Appaltatore, al fine di limitare la quantità di polveri disperse nell'ambiente, dovrà provvedere a lavare periodicamente e con idonea frequenza le strade di accesso al cantiere e la viabilità ordinaria nei pressi del cantiere stesso; dovranno inoltre essere lavate le ruote degli automezzi in uscita dal cantiere nonché installate barriere e recinzioni che limitino il trasporto aerodinamico delle polveri.

L'Appaltatore dovrà curare che venga trattata in sito attraverso la preselezione e la frantumazione, solo la quantità di materiali da demolizione necessaria all'attività del cantiere mentre la restante parte dovrà essere conferita tale quale o ad impianto esterno di trattamento autorizzato o in regime di comunicazione (D.Lgs 152/2006); questo al fine di

non esporre i residenti più del necessario a disagi causati dall'elevato impatto acustico e dalla produzione di polveri dell'impianto di frantumazione. Il frantumatore dovrà comunque essere posizionato il più lontano possibile dai ricettori sensibili e si dovrà provvedere a bagnare i cumuli di materiali da demolizione nel corso delle operazioni di movimentazione e frantumazione.

Dovrà essere presente in cantiere un referente che coordini l'adempimento della demolizione selettiva.

Qualora durante le operazioni di scavo venissero individuati possibili "focolai di contaminazione" del suolo e/o delle acque sotterranee (ad es. cisterne interrato, reti fognarie) l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione agli organi preposti al controllo ed alla gestione dell'ambiente (ufficio ambiente Comune Castenaso, ARPA, ecc..) e dovranno essere attivate le procedura previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di materiale di riporto costituito da rifiuto dovrà essere effettuato idoneo smaltimento.

Sul terreno di scavo eccedente, al fine di individuarne la corretta destinazione finale, dovranno essere applicate le procedure previste dalla L.443/01 come modificata dalla L.306/03.

Si rimanda, infine, all'obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM del 1/3/1991 e ss.mm. in materia di esposizioni ai rumori.

42. Addestramento del personale

L'Appaltatore, a partire da tre mesi prima della ultimazione dei lavori e per sei mesi successivi, si assumerà l'onere per l'addestramento del personale indicato dalla stazione Appaltante delegato alla messa a punto, al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti tecnologici, sia principali che derivati.

Tale periodo potrà essere prolungato oltre i sei mesi dalla data del certificato di ultimazione qualora la Direzione dei Lavori giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti del personale, senza che questo generi nessuna pretesa economica da parte dell'Appaltatore.

43. Accettazione dei progetti esecutivi strutturali

L'Appaltatore, per il fatto stesso di aver partecipato alla gara, attesta che:

- a) ha preso visione del progetto
- b) il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà responsabile anche della progettazione degli sviluppi costruttivi strutturali, oltre che della esecuzione dei lavori.

44. Corrispondenza al progetto degli elementi costruiti

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;

45. Materiali di scorta

Tutti i materiali relativi a lavori appaltati dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Appaltatore è tenuto ad accantonare e a consegnare prima della smobilitazione del cantiere materiali di scorta, nella misura del 5% (cinque per cento). I materiali consegnati relativi alle finiture quali: pavimenti, rivestimenti, battiscopa, controsoffitti smontabili, etc..., dovranno essere dello stesso tipo di quelli installati, con finiture, forme, colori ecc.. uguali. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i suddetti materiali in locali indicati dalla Direzione dei lavori o dalla Stazione Appaltante, nell'ambito del cantiere o in ambiti limitrofi all'interno del Comune di esecuzione delle opere in oggetto.

46. Aggiornamento Piano di Manutenzione Programmata e obbligo di Manutenzione programmata

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti, impianti compresi. Il piano presentato dovrà prevedere una lista completa delle parti di ricambio consigliate con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto 32 (Grafici, Disegni, As-Built) del presente articolo. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:
 - indirizzo, numero di telefono o, possibilmente, di telefax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;
 - una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, ecc., con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche;
 - una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti.
- 2) L'Appaltatore è obbligato, fin dalla sottoscrizione del contratto ad eseguire la manutenzione programmata per anni uno. Tale manutenzione dovrà essere eseguita secondo il Piano di manutenzione e/o il libretto di uso e manutenzione dei produttori e/o secondo le regole/norme della corretta esecuzione a regola d'arte.

47. Consegna delle opere eseguite

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalità delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. L'Appaltatore non avrà comunque diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'Appaltatore sarà tenuto a sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma dei lavori, redatto secondo i criteri di cui al presente articolo, sottoscritto dalla Ditta e dai tecnici responsabili, in cui sono descritte le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione con la descrizione delle procedure di sicurezza adottate nelle varie fasi fino al completamento dell'opera nel rispetto dei vincoli che saranno impartiti dalla Stazione Appaltante. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare e far approvare dalla Direzione Lavori, una planimetria con l'indicazione dell'impianto di cantiere, dell'area che verrà occupata, dell'impianto di sollevamento e quant'altro necessario per il corretto funzionamento del cantiere stesso.

48. Conservazione fino a collaudo

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, compreso il mantenimento della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

49. Garanzia degli impianti

È a carico dell'Appaltatore l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dalla stazione Appaltante un verbale di avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore.

Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dalla Stazione Appaltante, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento alla stazione appaltante di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato speciale di appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice civile.

50. Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell'Appaltatore come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Stazione Appaltante procederà direttamente o tramite un'altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell'opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell'appaltatore.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso

contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

51. Responsabilità per osservanza norme e comportamenti sub-appaltatori

l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della stazione Appaltante dell'osservanza di tutte le norme e comportamenti nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'appaltatore dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

52. Rispetto di norme tecniche o prescrizioni da parte di Enti preposti

L'Appaltatore è tenuto al totale rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali, a titolo di esempio e non esaustive, CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, ecc.).

53. Rispetto codice di comportamento

l'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante;

54. Responsabilità risarcitoria

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;

55. Individuare, comunicare e pagare Verifiche e Ispezioni C.A.M.

L'Appaltatore è tenuto a individuare, comunicare tempestivamente alla DL e farsi carico delle spese per il servizio l'Organo di Valutazione della Conformità a cui intende affidare l'attività di verifica e ispezione, redatta ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 come previsto dal Criterio 2.7.4 – *Verifiche ispettive* dal DM 11/10/2017

L'Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'Appaltatore non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art. 59 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Ente Committente.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere se riutilizzabili, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000.

Art. 60 DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL'ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI

1. I documenti di progetto nel loro insieme compongono le prescrizioni che l'Appaltatore è obbligato ad osservare per l'esecuzione delle opere e sono parte integrante della documentazione grafica e dei particolari costruttivi. In caso di discordanza tra i vari elaborati l'Appaltatore è tenuto ad informare e chiedere precisazioni alla Direzione Lavori, la quale potrà sempre decidere secondo la soluzione più favorevole all'Appaltante, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
2. Quando le dimensioni, la forma od il peso di un materiale o manufatto siano fissati con le parole "usuali, ordinari, comuni, in commercio" o altre equivalenti, si dovrà intendere sempre che la determinazione di queste dimensioni, forme o pesi sarà fatta dall'Appaltatore previa approvazione della Direzione Lavori, purché fra quelle reperibili in commercio.
3. L'eventuale indicazione di un prodotto nei documenti suddetti, non è da intendersi vincolante per l'Appaltatore, mentre sono da intendersi tassative le caratteristiche e le prestazioni di riferimento del prodotto stesso.
4. Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari costruttivi, al fine di esplicitare elementi desumibili dalla lettura coordinata dei documenti allegati al contratto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.
5. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Art. 61 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - tutte le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del Certificato di Collaudo.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinassero aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori

somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000.

5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), la cui misura è determinata per legge; tutti gli importi indicati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.